



Comune di Catania

Assessorato all'Ambiente

Direzione N. U.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI

Adottato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 21, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del Commissario Straordinario n°31 del 8 Marzo 2000, approvata dalla Commissione Regionale di Controllo sezione di Catania nella seduta del 11/05/2000, prot. n. 2746/2729.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 (Oggetto del regolamento).....	4
Art. 2 (Definizione e classificazione dei rifiuti)	4
Art. 3 (Attività di competenza del Comune).....	5
Art. 4 (Recupero)	6
Art. 5 (Informazione)	7
Art. 6 (Accesso alle informazioni).....	7
Art. 7 (Ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati)	8
TITOLO II - RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.....	8
Art. 8 (Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani)	8
Art. 9 (Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani).....	9
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA	9
Art. 10 (Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti).....	9
Art. 11 (Classi merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata)	10
Art. 12 (Modalità di conferimento e raccolta)	10
Art. 13 (Rapporti con i consorzi)	10
Art. 14 (Pile, batterie esauste e farmaci).....	11
TITOLO IV - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	11
Art. 15 (Area di espletamento del servizio pubblico)	11
Art. 16 (Periodicità della raccolta).....	12
Art. 17	12
(Raccolta dei R. U. e R. A. U.)	12
Art. 18 (Raccolta dei R. U. e R. A. U. con cassonetti)	12
Art. 19 (Raccolta dei R. U. e dei R. A. U. con contenitori di piccole dimensioni).....	13
Art. 20 (Raccolta dei R. U. e dei R. A. U. con contenitori di grandi dimensioni).....	13
Art. 21 (Raccolta dei R. U. e dei R. A. U. con compattatori fissi o mobili)	13
Art. 22 (Modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti).....	13
Art. 23 (Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per R. U. e R. A. U.)	14
Art. 24 (Conferimento dei R. U. ingombranti, dei beni durevoli dei R. U. vegetali provenienti da aree verdi)	14
Art. 25 (Trasporto dei R. U. e R. A. U.)	15
Art. 26 (Smaltimento)	16
Art. 27 (Pesata dei rifiuti)	16
TITOLO V - DISCIPLINA RELATIVA AI R. U. E AI R. A. U. PRODOTTI FUORI DALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	16
Art. 28 (Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio).....	16
Art. 29 (Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico)	17
Art. 30 (Smaltimento dei rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata).....	17
TITOLO VI - NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	17
Art. 31 (Obblighi dei produttori e dei detentori).....	17
Art. 32 (Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)	17
Art. 33 (Rifiuti da esumazione e da estumulazione).....	17

TITOLO VII - SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE AMBIENTALE.....	18
Art. 34 (Modalità di espletamento del servizio)	18
Art. 35 (Spazzamento stradale).....	18
Art. 36 (Cestini gettacarta).....	19
Art. 37 (Servizi accessori).....	19
TITOLO VIII - DIVIETI E CAUTELE.....	19
Art. 38 (Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico)	19
Art. 39 (Pulizia dei mercati).....	19
Art. 40 (Pulizia dei terreni non edificati)	20
Art. 41 (Aree occupate da esercizi pubblici)	20
Art. 42 (Carico e scarico di merci e materiali).....	20
Art. 43 (Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri)	21
Art. 44 (Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli viaggianti)	21
Art. 45 (Aree di sosta dei nomadi).....	21
Art. 46 (Manifestazioni pubbliche).....	21
Art. 47 (Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche).....	21
TITOLO IX - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 48 (Sistema sanzionatorio)	22
Art. 49 (Entrata in vigore).....	22

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di imballaggio primario, prodotti nel territorio del Comune.
2. La gestione è effettuata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. E' assunta come priorità la raccolta differenziata.
3. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; esso tiene, altresì, conto della vigente normativa regionale in materia.

Art. 2

(Definizione e classificazione dei rifiuti)

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per Decreto s'intende il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per R. U. s'intendono i rifiuti urbani;
 - c) per R. A. U. s'intendono i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani.
2. Per la nozione di rifiuto e le definizioni di: produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica e messa in sicurezza si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 27 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ai soli fini della raccolta del trasporto e dello stoccaggio;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali aiuole, giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, lettera b) del Decreto.
5. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da attività artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fiumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
6. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato «D» al Decreto.

Art. 3

(Attività di competenza del Comune)

1. Il Comune effettua, in regime di privativa e nel rispetto del piano provinciale e salvo quanto previsto dalla legge regionale 1° settembre 1993, n° 25, la gestione:
 - a) dei rifiuti urbani;
 - b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ed avviati allo smaltimento, di cui al successivo articolo 8;
 - c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico (o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua).
2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune in una delle forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni; essa

potrà essere effettuata in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi individuati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto.

3. Il Comune provvede all'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, con le modalità di cui al successivo articolo 8.
4. E', inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del Decreto, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.
5. Il Comune può svolgere servizi nelle materie oggetto del presente regolamento, diversi da quelli obbligatori, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione che preveda le modalità dei servizi stessi ed i costi a carico del richiedente.
6. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
7. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune si può avvalere, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato, previa stipula di apposita convenzione contenente tra l'altro le norme per la regolamentazione del servizio.
8. Il Comune può impartire, con apposite ordinanze, le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primario in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

Art. 4

(Recupero)

1. Al fine di favorire le operazioni di recupero, sono promossi, oltre alla raccolta differenziata, studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze, sulle strutture organizzative, sui processi produttivi e sui processi di recupero in atto.
2. Al fine di cui al primo comma, gli uffici comunali coprono con carta riciclata almeno il 50% per cento del loro fabbisogno.
3. Nei contratti di appalto di lavori pubblici e di forniture deve essere previsto l'obbligo per le ditte aggiudicatarie di:

- a) impiegare o fornire, in tutto o in parte nella misura minima del 30%, materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali, salvo che se ne provi l'impossibilità tecnica;
- b) utilizzare, per le opere di riempimento, almeno il 30% di materiali provenienti dal recupero di rifiuti inerti, salvo che se ne provi l'impossibilità tecnica;
- c) dimostrare l'avvenuto corretto smaltimento e/o recupero dei rifiuti misti provenienti da scavo e/o demolizione e di qualsiasi altro tipo di rifiuto prodotto.

Art. 5

(Informazione)

1. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune in collaborazione con le locali associazioni di volontariato e dei cittadini e delle loro associazioni, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio ed attività, anche extra-scolastiche, dirette a fare conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti, d'intesa con gli organi scolastici competenti e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui al primo comma.

Art. 6

(Accesso alle informazioni)

1. Chiunque ne faccia richiesta, può accedere a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle banche dati riguardanti lo stato del suolo e le attività o le misure destinate a tutelarlo, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con le modalità previste dal successivo comma 2.
2. Le modalità, di accesso alle informazioni, di cui al primo comma, sono quelle previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997; n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990.
3. Le informazioni di cui al primo comma possono essere richieste presso l'apposito ufficio comunale di relazione con il pubblico.
4. Per quanto non previsto dal decreto n. 39 del 1997, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento comunale in materia di diritto di accesso e di informazione.

Art. 7

(Ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati)

1. È assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del Decreto, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. L'ordinanza di cui al terzo comma è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II

RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8

(Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani)

1. Sono assimilati a rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi in possesso dei requisiti previsti dal punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982 n° 915, purché prodotti in quantità inferiore a 30 Kg/giorno per utenza.
2. Sono assimilabili a rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi in possesso dei requisiti previsti dal punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982 n° 915, prodotti in quantità eccedente i 30 Kg/giorno per utenza.

3. L'assimilazione sarà disposta con singoli provvedimenti amministrativi, sulla base delle valutazioni tecniche di volta in volta eseguite di concerto dalla Direzione N. U. e dalla Direzione Tutela Ambientale del Comune.
4. Le assimilazioni di cui ai precedenti commi devono in ogni caso tenere conto dei divieti recati dall'art. 43, comma 2, del Decreto.
5. Ai fini dell'assimilazione, sono senz'altro rifiuti urbani quelli prodotti dall'esercizio di servizi e/o attività civili (servizi igienici, uffici, mense, ecc.) presso gli insediamenti produttivi.

Art. 9

(Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, lettera c) del Decreto, sono assimilabili agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità.
2. Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria inoltra al Comune apposita istanza per l'assimilazione dei rifiuti di cui al precedente comma 1, sulla quale il Comune si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi i quali l'assimilazione si ha per avvenuta.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i criteri di assimilabilità definiti dalle vigenti disposizioni normative, che si intendono qui integralmente recepite.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 10

(Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 24 del Decreto, deve essere favorita la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio. A tale scopo possono essere previste incentivi economici.
2. Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla regolamentazione stabilita dalla Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto, e ai provvedimenti adottati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) dello stesso decreto, per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata in ambiti territoriali ottimali.

Art. 11

(Classi merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata)

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali, è istituita la raccolta differenziata per le sotto elencate frazioni di R. U. e R. A. U.:
 - a) materiali organici fermentescibili;
 - b) vetro, carta, materiali metallici, plastica;
 - c) stracci ed indumenti usati;
 - d) imballaggi secondari, con costi a carico dei produttori (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e degli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni), subordinatamente alla stipula di apposita convenzione.
2. L'attività di raccolta differenziata può essere eventualmente gestita in cooperazione con gli altri enti locali compresi nell'ambito territoriale di appartenenza, delimitato ai sensi dell'articolo 23 del Decreto.

Art. 12

(Modalità di conferimento e raccolta)

1. La raccolta differenziata potrà essere attivata con una delle seguenti tecniche:
 - a) raccolta porta a porta;
 - b) raccolta per punti diffusi sul territorio;
 - c) raccolta presso centri appositamente attrezzati,
 - d) altre, all'uopo organizzate dalla Direzione N. U.
2. Nei casi in cui la raccolta differenziata sia stata attivata, è vietato il conferimento indifferenziato dei rifiuti.
3. L'area di espletamento del servizio, le modalità di conferimento e la periodicità della raccolta sono disciplinate dalle norme contenute nel successivo Titolo III in quanto compatibili con quelle previste dal presente titolo.
4. Con appositi provvedimenti potranno essere stabilite specifiche modalità di conferimento da parte degli utenti

Art. 13

(Rapporti con i consorzi)

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti possono essere stipulate convenzioni con i Consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 del Decreto.

Art. 14

(Pile, batterie esauste e farmaci)

1. Fino all'emanazione di nuove disposizioni, le pile e le batterie esauste ed i farmaci provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono oggetto di conferimento e raccolta separati secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con provvedimento del Direttore N. U., la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al primo comma si svolge con le seguenti modalità:
 - a) pile e batterie esauste di uso domestico: devono essere immesse negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno dei punti vendita (tabaccai, negozi di elettricità, grandi magazzini, ecc..);
 - b) farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni: devono essere immessi negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno delle farmacie;
 - c) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo t e/o f: devono essere immesse negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno dei punti vendita (tabaccai, grandi magazzini, empori, ecc..).
3. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

TITOLO IV

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 15

(Area di espletamento del servizio pubblico)

1. La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dalle aree indicate nella planimetria in scala 1/6.000, di cui all'allegato «A».
2. La suddetta planimetria tiene conto delle competenze della provincia regionale previste dall'art. 160 della L. R. 1/9/93, n° 25.
3. La zona di espletamento del servizio potrà essere modificata con apposito atto deliberativo di G. M. che assicuri anche la relativa copertura finanziaria.

Art. 16

(Periodicità della raccolta)

1. Le modalità organizzative e gli orari delle operazioni di raccolta sono stabiliti con provvedimento di organizzazione del Direttore N. U..
2. Con apposita ordinanza, il Comune stabilisce gli orari in cui i rifiuti possono essere conferiti dagli utenti al pubblico servizio tenendo anche conto delle frequenze e degli orari di cui al precedente comma.

Art. 17

(Raccolta dei R. U. e R. A. U.)

1. Il servizio di raccolta dei R. U. e R. A. U. utilizza:
 - a) cassonetti;
 - b) contenitori per materiale minuto e leggero;
 - c) contenitori di grandi dimensioni;
 - d) attrezzatura a compattazione fissa o mobile;
 - e) ogni altro strumento e attrezzatura il cui utilizzo venga suggerito dalla innovazione tecnologica in materia

Art. 18

(Raccolta dei R. U. e R. A. U. con cassonetti)

1. La raccolta dei R. U. e dei R. A. U. è effettuata di norma con il sistema dei cassonetti collocati in aree pubbliche o private ad uso pubblico.
2. Il Comune può collocare, su richiesta degli interessati, cassonetti in area privata, a condizione che:
 - a) venga corrisposto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore, nella misura stabilita dal Comune con delibera di G. M.,
 - b) l'area sia di facile accesso ai mezzi addetti alla raccolta,
 - c) vi sia l'assenso del proprietario dell'area o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, in caso di condominio l'assenso può essere espresso dall'amministratore.
3. I cassonetti posizionati nelle aree pubbliche devono essere, di norma, sistemati in appositi spazi, opportunamente segnalati, a cura della Direzione Traffico Urbano.
4. E' assolutamente vietato lo spostamento da parte degli utenti dei cassonetti.
5. Nei progetti di costruzione o sistemazione di strade e/o marciapiedi, e nei piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata, devono essere previsti obbligatoriamente spazi per la collocazione dei cassonetti dei rifiuti urbani e, ove necessario, delle relative piazzole, sulla base

di standard stabiliti dalla Direzione N. U. in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

6. I cassonetti devono essere lavati e disinfezati, utilizzando apposite apparecchiature mobili.

Art. 19

(Raccolta dei R. U. e dei R. A. U. con contenitori di piccole dimensioni)

1. La raccolta con contenitori di piccole dimensioni è effettuata nelle zone individuate dalla Direzione N. U. sulla base di valutazioni tecnico organizzative.
2. I contenitori di piccole dimensioni, in numero sufficiente a soddisfare le esigenze delle aree servite, sono collocati in aree pubbliche o private ad uso pubblico.
3. I contenitori di piccole dimensioni devono essere lavati e disinfezati, utilizzando apposite apparecchiature mobili.

Art. 20

(Raccolta dei R. U. e dei R. A. U. con contenitori di grandi dimensioni)

1. La raccolta con contenitori di grandi dimensioni è effettuata nelle zone individuate dalla Direzione N. U. sulla base di valutazioni tecnico organizzative.
2. Per grandi utenze, può essere organizzata la raccolta dei rifiuti con containers, di diversa capacità.
3. Nei casi in cui i suddetti contenitori siano collocati nell'esclusivo interesse della grande utenza, quest'ultima corrisponderà al Comune un canone di noleggio nella misura stabilita dalla G. M..

Art. 21

(Raccolta dei R. U. e dei R. A. U. con compattatori fissi o mobili)

1. Per grandi utenze, può essere organizzata la raccolta dei rifiuti con compattatori fissi o mobili collocati in area privata, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 22

(Modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti)

1. Nel momento del conferimento dei rifiuti, gli utenti dovranno osservare le cautele necessarie a garantire l'igiene delle fasi successive al conferimento, in particolare i rifiuti dovranno essere custoditi in involucri perfettamente chiusi.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere effettuato dagli utenti esclusivamente nelle ore stabilite con l'ordinanza di cui all'articolo 15, utilizzando le attrezzature messe a disposizione o autorizzate dal Comune.

3. E' vietato immettere nei casonetti e nei contenitori rifiuti liquidi o sostanze in fase di combustione o suscettibili di auto combustione.
4. Salvo quanto previsto dal successivo art. 23, 1° comma, lett. e), le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
5. E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori (trespoli, casonetti, containers, ecc.).
6. E' vietata l'utilizzazione dei casonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
7. E' tassativamente vietato il deposito dei rifiuti, anche se custoditi in involucri protettivi perfettamente chiusi, al di fuori dei contenitori, salvo che nei siti a ciò appositamente destinati dalla Direzione N. U..
8. E' altresì vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata..

Art. 23

(Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per R. U. e R. A. U.)

1. Nei contenitori destinati alla raccolta di R. U. e R. A. U. è vietato conferire:
 - a) rifiuti pericolosi;
 - b) rifiuti speciali non assimilati;
 - c) rifiuti urbani ingombranti, che vanno conferiti con le modalità previste dal successivo art. 23, 2° comma;
 - d) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate;
 - e) rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata;
 - f) imballaggi secondari e terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'articolo 35, comma 1°, lettera c) ed e) del Decreto.
2. Gli imballaggi secondari, come definiti dall'articolo 35, comma 1, lettera c) del Decreto, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata e previa apposita convenzione. In mancanza di attivazione della raccolta differenziata, gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dal consumatore al commerciante che è tenuto a riceverli per inoltrarli ai consorzi di filiera o agli altri soggetti individuati dal Decreto.

Art. 24

(Conferimento dei R. U. ingombranti, dei beni durevoli dei R. U. vegetali provenienti da aree verdi)

1. La gestione dei beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa e che vengono sostituiti con un bene durevole di tipologia equivalente, avviene con le modalità previste dall'art. 44 del Decreto.

2. Per quanto attiene ai rifiuti ingombranti di provenienza domestica, che per la loro dimensione non possono essere raccolti tramite i normali cassonetti, il Comune potrà:
 - a) individuare appositi centri di raccolta, presso i quali i cittadini possano conferire tali rifiuti nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Direzione N. U.;
 - b) istituire un servizio di raccolta mobile, fissando un apposito calendario nel quale siano indicati i luoghi e gli orari in cui viene effettuata la raccolta di tali rifiuti;
 - c) istituire apposito servizio a per il loro ritiro su chiamata, dietro corrispettivo da fissarsi a cura della G. M., per i privati impossibilitati a portare i rifiuti ingombranti presso i punti di raccolta.
3. Nel caso in cui si intenda usufruire del servizio su chiamata di cui al precedente comma, lett. c):
 - a) gli utenti dovranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta telefonica, al gestore pubblico del servizio per prenotare e fissare l'orario esatto del ritiro;
 - b) i rifiuti dovranno essere conferiti, a cura del produttore, nel rispetto dell'orario e delle modalità concordate con al Direzione N. U..
4. Il servizio di ritiro su chiamata, di cui al precedente comma, è gratuito per i nuclei familiari i cui componenti abbiano tutti superato i 65 anni ovvero abbiano un'invalidità superiore al 70%.
5. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree coltivate, anche costituenti pertinenza di edifici privati, e da aree cimiteriali devono essere smaltiti in modo differenziato con le seguenti modalità:
 - a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata di cui al secondo comma, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di dimensioni ragguardevoli, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;
 - b) mediante immissione in appositi cassoni posti in opera nei diversi punti organizzati del territorio comunale.
6. E' vietata l'immissione di rifiuti vegetali nei cassonetti destinati alla raccolta dei R. U. e R. A. U. salvo che per quantitativi limitati, non eccedenti i due Kg al giorno per nucleo familiare.

Art. 25

(Trasporto dei R. U. e R. A. U.)

1. Il trasporto dei R. U. e dei R. A. U. deve essere effettuato con idonei automezzi, conformi alle norme tecniche in materia.
2. Gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo «autocompattatori», per ridurre notevolmente il volume dei rifiuti, e di tecnologia compatibile con i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti.

3. Con le ordinanze sulla circolazione stradale possono essere previste corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato, in modo da agevolare la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto e le relative operazioni di raccolta.
4. In particolare, con le ordinanze di cui al terzo comma, possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permettere le operazioni di carico e svuotamento.

Art. 26

(Smaltimento)

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del gestore del servizio pubblico presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti, del piano provinciale e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 27

(Pesata dei rifiuti)

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 11, comma 4 del Decreto, i R. U. e i R. A. U. prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente omologata.

TITOLO V

DISCIPLINA RELATIVA AI R. U. E AI R. A. U. PRODOTTI FUORI DALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 28

(Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio)

1. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

Art. 29

(Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico)

1. È ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti nelle concime destinate all'accumulo dello stallatico o in idonei impianti domestici di compostaggio.

Art. 30

(Smaltimento dei rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata)

1. Il conferimento dei rifiuti, per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata, dovrà avvenire nella zona di espletamento del servizio pubblico di cui all'art. 14, con le modalità previste dal precedente Titolo II.

TITOLO VI

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 31

(Obblighi dei produttori e dei detentori)

1. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali, del presente regolamento e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 32

(Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
2. Il Comune può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali. Il conseguente onere è a carico del richiedente il servizio.

Art. 33

(Rifiuti da esumazione e da estumulazione)

1. I rifiuti da esumazione e da estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lett. f) del Decreto devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti, secondo le seguenti modalità:
 - a) condizionamento volumetrico dei rifiuti;

- b) disinfezione dei rifiuti per i quali necessita, ai sensi della normativa in vigore, tale trattamento;
- c) trasporto dei rifiuti su idonei mezzi, previa raccolta, imballaggio ed eventuale etichettatura;
- d) trattamento igienico-sanitario dei mezzi e delle attrezzature utilizzate e dell'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti.

TITOLO VII

SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 34

(Modalità di espletamento del servizio)

1. I servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, non in concessione a privati e sulle rive dei corsi d'acqua sono svolti dal Comune in una delle forme di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 160 della legge regionale 1° settembre 1993 n° 25.

Art. 35

(Spazzamento stradale)

1. Il servizio di spazzamento stradale comprende:
 - a) la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto ad uso pubblico;
 - b) la pulizia, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini getta carta;
 - c) il lavaggio delle strade;
2. Il servizio di spazzamento di cui al primo comma è svolto nel territorio individuato nella planimetria di cui all'allegato "A", con la frequenza e con le modalità che saranno fissate con provvedimento del Direttore N. U., tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona, delle esigenze legate alle diverse stagioni, delle caratteristiche della pavimentazione stradale, dei flussi turistici e da altre esigenze che dovessero essere di volta in volta rilevate dal Comune.
3. Al fine di evitare ogni pericolo all'igiene pubblica, devono essere effettuati interventi periodici di disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche e private aperte al pubblico transito.

Art. 36

(Cestini gettacarta)

1. I cestini gettacarta devono essere collocati all'interno del perimetro di svolgimento del servizio in numero sufficiente ad assicurare lo scopo a cui sono destinati. Lo svuotamento di tali cestini è effettuato, di norma, quotidianamente.
2. È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei R. U. e dei R. A. U..

Art. 37

(Servizi accessori)

1. Il Comune può attivare, in una delle forme previste dall'articolo 22 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti servizi accessori idonei a garantire il decoro dell'ambiente urbano:
 - a) pulizia delle caditoie stradali;
 - b) espurgo dei pozzi neri;
 - c) diserbo stradale;
 - d) disinfezione e derattizzazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche;
 - e) cancellazione di scritte sui muri esterni degli edifici pubblici;

TITOLO VIII

DIVIETI E CAUTELE

Art. 38

(Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico)

1. La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico deve essere rimossa, nel caso in cui intralci il passaggio o crei comunque pericolo o disagio, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

Art. 39

(Pulizia dei mercati)

1. I concessionari di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, debbono mantenere pulito il suolo in corrispondenza dei rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in sacchetti ben chiusi, e conferendoli, se assimilati, al servizio pubblico di raccolta, se non assimilati con le modalità previste dall'art. 32.

2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di mostre e/o mercati in area pubblica o privata ad uso pubblico, organizzati da soggetti diversi dal Comune, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione onerosa col gestore del servizio pubblico.

Art. 40

(Pulizia dei terreni non edificati)

1. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione che possa creare pericoli d'incendio o d'igiene.

Art. 41

(Aree occupate da esercizi pubblici)

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini per i rifiuti. Analogi obblighi vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (vendita di bibite, prodotti di tavola calda, pasticceria, gelateria, ecc.) possono essere imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

Art. 42

(Carico e scarico di merci e materiali)

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi versamento di sostanze o spargimento di oggetti sul suolo. Deve, inoltre, provvedere, ad operazioni ultimate, all'accurata pulizia dell'area in cui si sono svolte le operazioni, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.

Art. 43

(Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri)

1. Chiunque occupi con cantieri di lavoro aree pubbliche o private d'uso pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. In particolare, il materiale polverulento (terriccio e simili) dovrà essere collocato in recipienti atti ad impedirne la diffusione sulla sede stradale.
2. I soggetti di cui al primo comma nonché quelli che occupino con cantieri di lavoro aree private sono tenuti a mantenere pulite le zone di manovra e di transito dei mezzi adiacenti al cantiere; in particolare le zone di ingresso e di uscita dallo stesso. La mancata pulizia di tali zone implica gli estremi di abbandoni di rifiuti di cui al precedente art. 7.

Art. 44

(Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli viaggianti)

1. Chiunque occupi aree per spettacoli, quali circhi equestri, luna Park, attrazioni, è tenuto a mantenerle e a restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo. Le suddette modalità dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione N. U., al fine di non creare intralcio al normale servizio pubblico.

Art. 45

(Aree di sosta dei nomadi)

1. Le aree assegnate alla sosta dei nomadi in base alla normativa vigente devono essere dotate di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti in numero proporzionato all'utenza servita. In corrispondenza delle stesse va istituito il servizio di raccolta.

Art. 46

(Manifestazioni pubbliche)

1. Chiunque organizzi manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla pulizia delle aree utilizzate.
2. Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone. Le suddette modalità dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione N. U., al fine di non creare intralcio al normale servizio pubblico.

Art. 47

(Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche)

1. Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o di uso pubblico e per parchi e giardini è tenuto a rimuovere tempestivamente gli escrementi dei propri animali, lasciando pulita la zona frequentata, gli interessati dovranno, pertanto, essere muniti di idonei strumenti (pinze, palette, sacchetti, ecc.) per fronteggiare tale obbligo.

TITOLO IX

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

(Sistema sanzionatorio)

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dal Decreto e da altre disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione.

Art. 49

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.